

Deliberazione n. 209 /2018/PRSP

Comune di San Giorgio in Bosco (Pd)
Protocollo Generale

Numero: 0008767 Data: 26-06-2018
Categoria: 4 Classe 6
Ufficio: AFFARI GENERALI - COMMERCIO



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 01/02/2018

composta dai Magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f.
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: *“...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno”*;



ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall'Organo di Revisione del Comune di San Giorgio in Bosco (PD);

VISTA la nota prot. n. 12156 del 23 ottobre 2017, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al Comune a seguito dell'esame dei questionari;

VISTA la nota di risposta dell'Ente in data 17 novembre 2017, acquisita al protocollo Cdc n. 12812 del 20 novembre 2017;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 6/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

Dall'esame del questionario e della relazione sul Rendiconto 2015 del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, emergevano talune criticità, così di seguito compendiate:

- violazione del Patto di stabilità
- non risultano costituiti accantonamenti ai fondi per i contenziosi e per le perdite delle società partecipate
- utilizzo dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata a fine esercizio e violazione del parametro di deficitarietà n. 9.


Con nota istruttoria del 23/10/2017, prot. 12156, questa Sezione chiedeva al Comune chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in merito alle suddette criticità.

Il Comune di San Giorgio in Bosco ha riscontrato l'istruttoria con integrazioni e controdeduzioni depositate in data 20/11/2017, acquisite al prot. con il n. 12812.

All'esito della suddetta risposta, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame del Rendiconto 2015

DIRITTO


L'art. 1, commi 166 e 167, L. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli



Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR).

L'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui



attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.


Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge n. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. n. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss., della richiamata L. n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al Rendiconto 2015 del Comune di San Giorgio in Bosco, sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Le criticità riscontrate, la cui evidenza non è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'Ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano la



necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente stesso, volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

Infatti, l'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito dell'attività istruttoria restituisce un quadro istruttorio caratterizzato da una ripetuta violazione di taluni principi contabili, suffragato da una serie di criticità diverse.

La violazione del Patto di stabilità emerge dal "*Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015*" e da quanto indicato al punto 3.3 del questionario. Si rileva, infatti, che non sono stati rispettati gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno 2015 previsti dall'art. 31 della L. n. 183/2011, con una differenza tra il saldo finanziario, (- € 876.000,00) e l'obiettivo programmatico, (- € 122.000,00), pari a (- € 754.000,00). L'Amministrazione Comunale di San Giorgio in Bosco ha violato il Patto di stabilità interno poiché ha impegnato, e pagato le relative fatture in conto capitale, per spese riferibili ad interventi di messa in sicurezza di due istituti scolastici, finanziate anche da contributi statali non riscossi nell'esercizio, e che, in conseguenza di ciò, il Comune ha dovuto recuperare con risorse proprie di bilancio.

Come noto, il Patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di assicurare la convergenza della finanza locale verso gli obiettivi di finanza pubblica condivisi a livello europeo nell'ambito del Patto di stabilità e crescita; il perseguimento dei suddetti obiettivi viene garantito attraverso un sistema di vincoli specifici, che gli enti sono tenuti a rispettare, insieme agli obblighi di informazione, comunicazione e certificazione, pena le misure sanzionatorie operanti in caso di inadempienza (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2014/FRG, Corte Cost. sent. n. 130 del 7 luglio 2015, Sezione Controllo Piemonte, deliberazione n. 55/2015/PAR).

Le sanzioni conseguenti alla mancata osservanza del Patto (art. 31, co. 26. L. n. 183/2011) hanno lo scopo di richiamare l'ente ad un comportamento di maggior rigore nella gestione dei fondi pubblici, anche mediante una serie di penalizzazioni finanziarie e gestionali (cfr. Sezione Controllo Puglia deliberazione n. 109/2015/PAR).

In particolare, questa Sezione con proprio parere del 13 ottobre 2010 (deliberazione n. 84/2010/PAR) ha già sottolineato come le sanzioni o "*limitazioni amministrative*" a carico degli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno trovino fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli costituisce grave




irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa, alla quale è necessario porre rimedio adottando le necessarie misure correttive. In altri termini, il legislatore introducendo “sanzioni” e/o “limitazioni amministrative” ha inteso delineare alcuni meccanismi omogenei ed applicabili in modo indifferenziato a tutti gli enti che sono incorsi nella grave irregolarità finanziaria del mancato rispetto del Patto di stabilità interno: pertanto, come sottolineato nel parere, esse prescindono da qualsiasi indagine sull’elemento psicologico, “in quanto oggettive ed indifferenziate” e inoltre esse “non sono commisurate alla gravità della violazione del patto di stabilità interno”.

Dette “sanzioni” e/o “limitazioni amministrative” operano sull’ordinaria attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e di direzione dell’ente, sia inibendo lo svolgimento di specifiche attività, come il ricorso all’indebitamento e l’assunzione di personale, sia riducendo il margine di discrezionalità, attraverso, ad esempio, la limitazione della spesa corrente entro specifici parametri (Sezione Controllo Veneto, deliberazione n. 84/2010/PAR; Sezione Controllo Puglia, deliberazione n. 55/2015/PRSP; Sezione Controllo Lombardia, deliberazione n. 32/2015/PRSP).

Le sanzioni in questione, pertanto, si connotano per una duplice valenza: da un lato, afflittiva per l’ente inadempiente e, dall’altro lato, correttiva, in quanto precipuamente finalizzate al rientro entro l’obiettivo programmatico (Sezioni Riunite, deliberazione n. 53/CONTR/2010, nello stesso senso, Sezione Controllo Lombardia, deliberazione n. 293/2012/PAR, in tema di divieto di mobilità in entrata per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno).

Con specifico riferimento al profilo temporale di applicazione delle sanzioni, l’art. 31, co. 28, della legge di stabilità n. 183/2011 dispone che agli enti locali per i quali la violazione del Patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni (elencate al co. 26) si applicano nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto. La sola rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (di cui al co. 2, lettera e), dell’articolo 7 del D.lgs n. 149/2011), è applicata ai soggetti di cui all’articolo 82 TUEL (Sindaco, altri amministratori e Consiglieri), in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del Patto.

Ciò premesso, dalle verifiche operate dalla Sezione, e dalla documentazione versata in atti, si da atto che l’Ente ha proceduto all’autoapplicazione (*ratione temporis*) nell’esercizio 2016 delle sanzioni previste dall’articolo 31, co. 26, lettere dalla b) alla e),



della L. 183/2011 (con esclusione della sanzione prevista dalla lettera *a*) della disposizione testé citata).

Si da atto, infine, dell'avvenuta autoapplicazione dell'ulteriore sanzione, *ex art. 40, co. 3-quinquies*, del D. lgs. n. 165/2001 (TUPI) sussistente nel divieto di incremento del salario accessorio, fondo per la produttività 2016, parte variabile, prevista a livello di contrattazione integrativa decentrata.

Ai fini della norma attributiva dei poteri di controllo, delineati in premessa ed intestati alla Corte dei conti, dalle risultanze istruttorie emerge, altresì, la violazione di un parametro ulteriore rispetto a quello del Patto di stabilità e contemplato dal citato art. 148 *bis* del TUEL.

La Sezione non può, infatti, esimersi dall'osservare che l'equilibrio di bilancio potrebbe risultare vulnerato dal comportamento del Comune che ha omesso un fondamentale adempimento quale la istituzione del fondo rischi in misura congrua.

In sede istruttorie, il Comune ha riferito che *“per quanto concerne il fondo per contenziosi si evidenzia che questo ente non aveva all'epoca e non ha a tutt'oggi controversie che possano comportare l'applicazione dell'accantonamento di cui trattasi”*.

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione, acquisite le necessarie informazioni ed esperite le indagini del caso – anche in relazione alle dimensioni e alla struttura dell'organizzazione – evidenzia l'esigenza sottesa alla istituzione del predetto fondo cautelativo.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* che al punto 9.2 stabilisce che *“il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: (...) 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)”*.

La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del *“fondo contenziosi”* curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla




decisione di accantonamento al “fondo rischi” e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l’ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l’incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell’ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

La necessità di preservare gli equilibri di bilancio – in questo caso finalizzata alla necessità di evitare che l’Ente si trovi sguarnito nel momento in cui l’evento negativo dovesse realizzarsi comportando il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie - richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente, volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili. Ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell’armonizzazione dei conti pubblici, funzionale a evitare che gli scostamenti dai principi del D.lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 Cost.. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell’esercizio finanziario (Corte Cost., sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Proprio per questo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente “*Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266*”, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: “*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si*



verificherà l'eventuale soccombenza".

L'approfondimento svolto restituisce un quadro istruttorio caratterizzato da una sostanziale compromissione degli equilibri di bilancio, pertanto, la Sezione non può esimersi dal ricordare che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria deve costituire una forma di finanziamento a breve termine e di carattere eccezionale, indipendentemente dall'ammontare degli interessi passivi corrisposti al tesoriere. L'anticipazione rappresenta un debito a breve scadenza verso il tesoriere a cui l'Ente può ricorrere per ridurre la tensione finanziaria causata da una mancanza di liquidità, non deve però costituire surrettiziamente un mezzo di copertura della spesa alternativo. Talvolta, invece, si ricorre frequentemente all'istituto dell'anticipazione per far fronte a sofferenze di cassa, trasformando lo strumento da eccezionale di breve periodo a fenomeno ricorrente, quale prassi costante di finanziamento. Come già evidenziato da questa Sezione, l'ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento, nazionale e comunitario, che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di protezione della finanza pubblica per la stabilità dei conti.

Giova ricordare che il principio del pareggio finanziario complessivo (art. 162 del TUEL) non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nel corso della gestione annuale, all'uopo richiamando l'attenzione anche sulla legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che ha introdotto all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le amministrazioni pubbliche, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, così esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le amministrazioni.

In specie, le criticità riscontrate nella gestione finanziaria del Comune, ampiamente rappresentate, evidenziano potenziali rischi per la costruzione dei futuri equilibri di bilancio dell'Ente. Il Collegio richiama, pertanto, la disciplina di cui all'art. 222 del TUEL e invita l'Amministrazione Comunale affinché adotti tutte le misure necessarie a rafforzare e garantire gli equilibri di bilancio in modo da evitare che in futuro si ricorra all'istituto dell'anticipazione di tesoreria.



Handwritten signature or initials.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 del Comune di San Giorgio in Bosco (PD):


- accerta l'avvenuta violazione del Patto di stabilità interno per il 2015;
- rileva la avvenuta violazione dei principi relativi all'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011, funzionali alla tutela degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo all'omesso accantonamento ai fondi per i contenziosi e per le perdite delle società partecipate, alla presenza di anticipazioni di tesoreria inestinte a fine esercizio e alla conseguente violazione del parametro di deficitarietà n. 9;
- invita l'Amministrazione Comunale e, in particolare, il Segretario Generale, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e l'Organo di revisione a stimolare una puntuale ricognizione del contenzioso secondo quanto indicato dalla citata deliberazione della Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR, dandone specificamente atto nella relazione allegata ai documenti programmatori.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e all'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di San Giorgio in Bosco (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 01/02/2018.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi


IL PRESIDENTE f.f.

Maria Laura Prislei


Depositata in Segreteria il 21/06/2018

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

